



# COMUNE DI CAVA MANARA

Provincia di Pavia

## CAPITOLATO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI NEI CIMITERI COMUNALI DI CAVA MANARA e MEZZANA CORTI PERIODO 01.04.2012-31.12.2015

### **Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

L'Amministrazione Comunale conferisce l'incarico per l'esecuzione di servizi e prestazioni nei cimiteri comunali di Torre de' Torti e di Mezzana Corti.

I servizi suddetti dovranno essere svolti in conformità alle vigenti leggi sanitarie, al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 N. 285, nonché alla Legge Regionale 22 del 18.11.2003 e al Regolamento Regionale 9.11.2004 n. 6 e successive modificazioni e integrazioni.

### **Art. 2 - Condizioni generali**

L'appalto dei servizi qui previsti verrà affidato a Ditta che dovrà essere iscritta alla C.C.I.A.A. specificatamente con la voce **gestioni cimiteriali**.

Il conferimento in appalto dei servizi qui previsti avverrà nei modi che saranno stabiliti dal Comune e sotto l'osservanza delle condizioni, patti modalità, termini e penali contenuti nel presente capitolato.

Sono inoltre applicabili, come se fossero qui integralmente riportate, le norme che tutelano l'attività all'interno del cimitero nonché le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano i rapporti contrattuali della Pubblica Amministrazione.

### **Art. 3 - Durata dell'appalto**

L'incarico è conferito per il periodo di anni quattro **a decorrere dall' 1.04.2012 e scadrà alla data del 31.12.2015** con eventuale possibilità di proroga per il periodo massimo di un anno, da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo paragrafo.

La ditta appaltatrice si obbliga a prorogare, a richiesta della Amministrazione Appaltante, il contratto per un massimo di un anno successivo a quello della scadenza dell'appalto, alle condizioni contenute nell'originario contratto.

Il diritto di opzione alla proroga è esercitabile dalla Amministrazione appaltante, non oltre il termine della fine del mese di ottobre 2015.

Durante il periodo di proroga del contratto l' Amministrazione Appaltante avrà la facoltà di procedere all'indizione della nuova gara per l'appalto del servizio di cui trattasi: in tale caso il presente contratto si risolverà automaticamente, senza alcun compenso per la ditta appaltatrice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione degli atti della nuova gara e pertanto da quel giorno il servizio sarà eseguito dalla ditta vincitrice la nuova gara d'appalto.

### **Art. 4- Prestazioni - mezzi - personale**

Il servizio consiste nel provvedere, mediante personale alle proprie dipendenze, di cui bisogna dimostrare la posizione assicurativa previdenziale e assistenziale, mezzi ed organizzazione tecnica:

- a) all'assistenza, se richiesta, per la chiusura delle salme nelle casse mortuarie, nel caso di decessi con l'intervento dell'autorità giudiziaria e con l'utilizzo della camera mortuaria;
- b) all'inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e traslazione di salme, resti mortali e ceneri e tutti i servizi cimiteriali in genere.

In particolare dovrà provvedere :

- alla predisposizione delle fosse per sepolture in campo comune e successivo interrimento;
  - alla predisposizione delle tombe di famiglia ad uno o più posti (massimo 2) con struttura prefabbricata ;
  - alla predisposizione del muro in mattoni pieni per il tamponamento di colombari;
  - all'utilizzo del montafereetri di proprietà del Comune di Cava Manara e concesso in uso alla ditta appaltatrice , necessario per sepolture ad altezza elevata sia nel cimitero di Cava Manara che in quello di Mezzana Corti, o alla predisposizione, ove necessario, del ponteggio da eseguirsi in conformità alle norme in materia di sicurezza sui posti di lavoro. La Ditta dovrà provvedere, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria del montafereetri.
- c) alla tenuta del registro delle sepolture

Spetta al Comune indicare e mettere a disposizione dell'appaltatrice il luogo e/o il contenitore in cui smaltire e/o collocare i rifiuti, le erbacce, e i rottami raccolti nello svolgimento del servizio; per i rifiuti speciali la Ditta dovrà attenersi alle norme specifiche di legge in materia.

#### **Art. 5- Corrispettivo**

Il corrispettivo dovuto all'impresa appaltatrice per l'esecuzione di lavori relativi a servizi e prestazioni è stabilito secondo i prezzi indicati nell'allegato "A" e verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla prestazione ad opere eseguite.

L'importo annuo stimato per detto servizio è, rispettivamente:

- € 15.000 (euro quindicimila) + IVA per il periodo 1.04.2012/31.12.2012
- € 20.000,00 (euro ventimila) + IVA per l'anno 2013
- € 20.000,00 (euro ventimila) + IVA per l'anno 2014
- € 20.000,00 (euro ventimila) + IVA per l'anno 2015

per un importo complessivo dell'appalto per il periodo 01.04.2012-31.12.2015 stimato in € 75.000,00 (euro settantacinquemila/00) + IVA.

Al fine di ottenere il pagamento delle prestazioni l'impresa dovrà dettagliatamente descrivere, oltre all'importo, i lavori eseguiti e il nominativo del privato che ha richiesto i servizi.

Il corrispettivo inerente il servizio di gestione e manutenzione, rimarrà fisso per tutta la durata dell'appalto.

#### **Art. 5bis – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pavia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 6 - Tenuta registri**

Per la tenuta del registro, la Ditta appaltatrice dovrà osservare quanto è prescritto nel predetto regolamento di Polizia mortuaria, nella Legge Regionale 22.2003 e nel Regolamento regionale 6/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 7 - Richiesta effettuazione servizi**

I servizi previsti dall'allegato "A" al presente capitolato d'appalto verranno effettuati dalla Ditta appaltatrice e i proventi verranno introitati dal Comune stesso (secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale) mediante reversale d'incasso, provvedendo al pagamento dei servizi svolti in base a presentazione mensile di regolare fattura, da parte della ditta stessa.

E' fatto assoluto divieto, all'impresa appaltatrice, di richiedere compensi di qualsiasi natura, ai privati, per lavori eseguiti all'interno dei cimiteri nell'interesse dei medesimi, tranne i casi in cui i servizi richiesti esulino dal presente capitolato.

#### **Art. 8 - Apertura e chiusura cimiteri**

Il concessionario avrà in consegna copia delle chiavi dei cancelli d'accesso dei cimiteri Comunali.

#### **Art. 9 - Obblighi del concessionario**

L'impresa appaltatrice è responsabile per danni a terzi (persone o cose) causate dai titolari o dal personale dipendente durante il servizio.

Il personale dipendente dovrà tenere un contegno irreprensibile, come si addice al tipo di servizio, e dovrà essere in numero tale da consentire lo svolgimento delle funzioni cimiteriali con tempestività e regolarità e sicurezza.

Per l'esecuzione dei lavori l'impresa appaltatrice dovrà dotarsi di mezzi idonei ed in numero adeguato.

#### **Art. 10 – Responsabilità**

L'impresa appaltatrice è responsabile verso l'Amministrazione Comunale del buon andamento di tutti i servizi assunti e della disciplina del personale suddetto.

La stessa dipenderà dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria per tutte le disposizioni che il Comune possa emanare relativamente al servizio stesso.

#### **Art. 11 -Divieto di subappalto**

E' fatto assoluto divieto all'impresa appaltatrice di subappaltare, anche parzialmente il servizio assunto, pena la risoluzione del contratto.

#### **Art. 12 - Deposito Cauzionale**

##### **Cauzione provvisoria**

La cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 75 del DPR 163/2006 ss.mm.ii. e per quanto previsto dal comma 1 art. 10 del vigente Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia, è fissata nella misura del 2% dell'importo dell'appalto (€ 75.000) ed ammonta ad € 1.500 (euro millecinquecento), da prestarsi – a scelta dell'offerente:

- in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione Aggiudicatrice;
- a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici (15) giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta (180) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale

beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lvo 163/2006 ss.mm.ii., qualora l'offerente risultasse affidatario.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria in questione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni (30) dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

### ***Cauzione definitiva***

La cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del DPR 163/2006 ss.mm.ii. e per quanto previsto dal comma 2, art. 10 del vigente Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia, è fissata nella misura del 10% dell'importo dell'appalto (€ 75.000) ed ammonta ad € 7.500 (euro settemilacinquecento) – da prestarsi a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e dovrà contenere esplicito impegno dell'Azienda, Istituto o Impresa, a versare la somma stessa alla Tesoreria dell'Ente nel caso in cui la stessa debba essere incamerata ai sensi degli artt.4 e 5 del D.P.R. 16.7.1962 n. 1063.

Detta Polizza resterà vincolata fino a quando il contratto sarà in vigore o comunque fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D.Lvo 163/2006 ss.mm.ii. da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

### ***Art. 13 - Penalità***

Qualora l'impresa appaltatrice non adempia alle obbligazioni assunte le sarà comminata una pena minima di € 51,65 (cinquantuno/65) che, in relazione alla gravità dell'inadempienza, valutata insindacabilmente dal Comune potrà essere elevata sino a € 258,23 (duecentoiciunquantotto/23).

L'imposizione della penale avverrà mediante contestazione scritta, motivata e circostanziata, che il Comune rivolgerà all'impresa appaltatrice mediante lettera raccomandata.

Nel termine di 15 (quindici) giorni l'impresa appaltatrice potrà far pervenire le sue deduzioni sulle quali giudicherà inappellabilmente la Giunta Comunale.

Il reiterarsi di gravi violazioni comporterà lo scioglimento del contratto che il Comune potrà richiedere secondo le norme di legge in materia di pubblici servizi.

All'impresa appaltatrice sono riservate le difese che le predette leggi le consentono.

L'utilizzo di personale non in regola con le norme previdenziali ed assicurative comporterà lo scioglimento del contratto.

Gli eventuali danni ai manufatti esistenti nel cimitero dovranno essere ripristinati a cura e spese dell'impresa.

### ***Art. 14 – Esecuzione del contratto***

Ai fini della esecuzione del presente contratto, la Ditta elegge il proprio domicilio presso il Comune di Cava Manara.

La Ditta aggiudicataria è obbligata a dare inizio alla esecuzione del contratto nei termini stabiliti.

Qualora, senza giustificati motivi, essa non adempia a tale obbligo, l'Amministrazione Comunale può unilateralmente dichiarare, senza obbligo di messa in mora, la decadenza della aggiudicazione nonché intraprendere le opportune azioni di rivalsa per risarcimento danni.

La Ditta ha altresì l'obbligo di eseguire il servizio secondo le modalità qui indicate, garantendo, senza eccezione alcuna, tutte le prestazioni richieste.

In caso di inadempienza, l'Amministrazione, inoltre, si riserva di assicurare il servizio in altro modo, affidando l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'affidataria del servizio, ad altro soggetto. L'intero costo, compresi gli eventuali maggiori oneri sopportati dall'Amministrazione Comunale, verranno posti a carico della ditta affidataria del servizio.

#### **Art. 15 - Foro Competente**

Foro competente per tutte le controversie tra il Comune ed il soggetto contraente, così durante l'esecuzione, come al termine del servizio, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, è il Tribunale di Pavia.

#### **Art. 16 - Integrazioni del servizio**

Nel corso dell'appalto, il Comune potrà disporre l'introduzione di norme integrative a quelle qui contenute, al fine di poter soddisfare particolari esigenze del servizio non previste nel presente capitolato.

Pertanto dette norme integrative non potranno comportare un aggravio dei costi d'impresa fatto salvo l'eventuale aggiornamento del corrispettivo che le parti potranno convenire in relazione all'analisi dei maggiori oneri.

#### **Art. 17 - Decadenza del servizio**

L'impresa appaltatrice incorrerà nella decadenza del servizio assunto:

- a) qualora, dopo la stipula del contratto di prestazione d'opera, non intraprenda l'esercizio di tutti i servizi che formano oggetto dell'appalto, entro il termine fissato nel contratto stesso;
- b) qualora, dopo l'assunzione del servizio, per qualunque ragione o motivo li abbandonasse in tutto o in parte;
- c) qualora si verificassero, da parte dell'impresa, mancanze nel servizio troppo frequenti.

Tale decadenza dal servizio si applicherà all'appaltatore non appena constatata una delle inosservanze di cui sopra, con semplice atto di diffida in via amministrativa, da farsi da parte dell'Amministrazione appaltante, rinunciando l'impresa, al beneficio della costituzione in mora e alle formalità ordinarie.

#### **Art. 18 - Obblighi di legge**

L'impresa appaltatrice dovrà a sue spese osservare tutte le disposizioni di legge relative agli obblighi di lavoro verso il personale operaio, in quanto questi obblighi sussistono per gli operai addetti al servizio di cui trattasi.

#### **Art. 19 - Responsabilità civile**

L'impresa appaltatrice del servizio è responsabile in proprio per qualsiasi danno che dovesse, direttamente o indirettamente cagionare ai titolari, ai propri dipendenti, a qualsiasi cittadino in dipendenza degli incarichi contemplati nel presente disciplinare d'incarico.

Nessuna responsabilità di qualsiasi specie, sarà a carico del Comune concedente in dipendenza dei servizi qui regolati.

#### **Art. 20 - Spese**

Tutte le spese inerenti la registrazione od ogni altra relativa e conseguente sono a carico dell'impresa appaltatrice.